COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

AREA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE

COMPAGNIA BARRACELLARE

Allegato alla Deliberazione CC n.6 del 31.03.1995

Indice

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
ART. 1	Costituzione Compagnia Barracellare	3
ART. 2	Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare	3
ART. 3	Competenza territoriale della Compagnia Barracellare	3
ART. 4	Altre attività della Compagnia Barracellare	3
ART. 5	Requisiti per la nomina a componenti della Compagnia Barracellare	4
ART. 6	Composizione della Compagnia Barracellare	4
ART. 7	Modalità di costituzione e durata della Compagnia Barracellare	4
ART. 8	Immissione in servizio	5
ART. 9	Comandante della Compagnia Barracellare	5
ART. 10	Requisiti ed attribuzioni del Capitano	6
ART. 11	Nomina e funzioni del Segretario	6
ART. 12	Contabilità e amministrazione	6
ART. 13	Assicurazione e custodia dei beni	7
ART. 14	Poteri di accertamento	8
ART. 15	Modalità di accertamento delle violazioni	8
ART. 16	Forme di collaborazione fra i Comuni	8
ART. 17	Ripartizione degli utili e controversie	9
ART. 18	Responsabilità della compagnia	9
ART. 19	Tariffe e indennità	10
ART. 20	Periti e arbitrato	10
ART. 21	Servizio Barracellare, infrazioni e sanzioni disciplinari	11
ART. 22	Sospensione cautelare	12
ART. 23	Procedimento disciplinare per il Capitano	12
ART. 24	Scioglimento della Compagnia Barracellare	12
ART. 25	Bestiame - denuncia del bestiame	12
ART. 26	Premio di assicurazione per il bestiame	13
ART. 27	Termini per la denuncia dei furti e dei danni	13
ART. 28	Bestiame sequestrato	13
ART. 29	Modalità per il pascolo	14
ART. 30	Terreni - denuncia dei terreni	14
ART. 31	Premio di assicurazione per i terreni	15
ART. 32	Termini per le denuncie dei danni e dei furti ai terreni	15
ART. 33	Colture e legnatico	15
ART. 35	Tutela dei terreni assicurati	16
ART. 36	Servizio antincendio	16
ART. 37	Sede legale	16
ART. 38	Norme finali	16

ART. 1
COSTITUZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare di Olmedo è costituita, organizzata e disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 15.7.88 N° 25 e sottoposta alle norme del presente regolamento.

ART. 2
FUNZIONI ORDINARIE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:

- salvaguardare le proprietà ad essa affidate in custodia dai proprietari assicurati verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.P.R. 10.9.1982 N° 915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
- collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela dei parchi, delle aree vincolate e protette, della vegetazione, della flora e del patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
- salvaguardare il patrimonio e i beni del Comune di Olmedo siti fuori della cinta urbana, nonché amministrare dei beni di uso civico e di demanio armentizio secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione;
- collaborare con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda nelle forme stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

ART. 3
COMPETENZA TERRITORIALE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinarie entro il territorio del Comune di Olmedo.
Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui ai successivi art. 4, 16, 36.

ART. 4
ALTRE ATTIVITA' DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente ad essa affidate dalla L.R. 17.7.1988 N° 25, deve collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per operazioni specifiche, da parte delle competenti autorità.

Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio Barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

ART. 5
REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Tutti i componenti la Compagnia Barracellare devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 della L.R. 15.7.1988 N° 25.

ART. 6
COMPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare è composta dal Capitano che la rappresenta e ne assume le responsabilità, da N° 2 Ufficiali (Tenenti) e da un numero di graduati (Caporali) e barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare non può essere inferiore alle 10 unità.
La definizione di tale numero è determinata con separata deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 7
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DURATA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, la **Giunta Comunale** provvede a designare il nominativo del Capitano.

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualificazione di Agente di Pubblica Sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del Capitano il quale presterà giuramento di fronte al Pretore del Mandamento con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei 30 giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti di cui all'Art. 11 della L.R. 15.7.1988 N° 25, ne delibera la costituzione.

Il Sindaco informa la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

Gli Ufficiali ed i Graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia Barracellare, per l'occasione presieduta dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale che redigerà il verbale.

Le Compagnie Barracellari sono costituite nel periodo compreso tra il 1° Ottobre ed il 31 Dicembre, e durano in carica TRE ANNI e s'intendono rinnovate automaticamente per il successivo TRIENNIO se, almeno SEI MESI prima della normale scadenza non vengono disdette o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune o dalla Compagnia Barracellare, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia Barracellare.
Nel caso in cui la Compagnia Barracellare venga riconfermata per il TRIENNIO successivo, la **Giunta Comunale** provvederà a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Barracelli.

ART. 8
IMMISSIONE IN SERVIZIO

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto di Sassari, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'Art. 12 del D.P.R. 19.6.1979, N° 348.

Nel Decreto Prefettizio di nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'Art. 12, 2° c., del D.P.R. 348/79; il tipo di armi che i componenti della Compagnia sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro 10 giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ciascun componente, presterà giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvederà ad emanare l'atto di formale immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo TRIENNALE di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad esse connesse.
Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio Barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti della Compagnia deceduti, dimissionari o esclusi, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate nel presente regolamento e durano in carica fino al completamento del TRIENNIO.

ART. 9
COMANDANTE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio Barracellare.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'Ufficiale più anziano.

ART. 10
REQUISITI ED ATTRIBUZIONI DEL CAPITANO

Oltre a quelli previsti dall'Art. 11 della L.R. N° 25/88 per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 25° anno di età;
b) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno 5 anni;
c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui opera la Compagnia.

Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di ufficiale o sottoufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri.

Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito qualora nel Comune non operi una Compagnia Barracellare da almeno 10 anni.

ART. 11
NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Ad esso può essere inoltre affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione, dell'ammontare di L. 2.000.000 da reintegrarsi all'esaurimento di detta somma. Il Segretario provvederà con detto fondo al pagamento di minute spese corredate da regolari quietanze accompagnatarie. Prima di reintegrare il fondo cassa, il Segretario dovrà provvedere alla rendicontazione dettagliata delle somme spese.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia.

ART. 12
CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE

LA gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia.

La gestione finanziaria della Compagnia è documentata con la tenuta, a cura del Segretario, dei registri contabili così indicati:

- registro del personale della Compagnia con l'indicazione delle ronde;
- registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- registro degli imputamenti e dei rifiuti;
- registro dei danneggiamenti e dei danneggianti;
- registro delle tenture;
- registro delle udienze Barracellari;
- registro delle notifiche;
- registro giornale di cassa;
- registro dei verbali per sanzioni amministrative;

- registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni.

Le entrate della Compagnia Barracellare sono costituite:

1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo Art. 19;
3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli Art. 44, 45, 46 e 47 del Regio Decreto 14.7.1898, N° 403;
4) dai contributi finanziari erogati da Enti Pubblici e da privati;
5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti leggi.

Le funzioni di tesoreria della Compagnia Barracellare sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria del Comune di Olmedo.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

Al 30 Giugno ed al 31 Dicembre di ogni anno, la Compagnia presenterà un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, l'eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre, ed il fondo cassa finale. Copia dei rendiconti sarà trasmessa, a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente in materia di polizia locale. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia; a tal fine può predisporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedure all'esame dei registri contabili.

ART. 13
ASSICURAZIONE E CUSTODIA DEI BENI

Per i beni indicati nell'Art. 35 del Regio Decreto 14.7.1898, N° 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia che, a norma dell'Art. 2 della L.R. 25/88 deve assicurarne la vigilanza e la custodia. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare la proprietà dei beni predetti, provvedendovi, in difetto, d'ufficio, la Compagnia.

Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso il ricorso alla Giunta Comunale.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'Art. 8 della Legge 2.8.1967, N° 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'Art. 51 della L.R. 28.4.1978, N° 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'Art. 2, 1° comma della L.R. 25/88. gli altri beni pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del 1° e 2° comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia con le modalità e le procedure stabilite nel presente regolamento.

ART. 14
POTERI DI ACCERTAMENTO

Nelle materie di competenza della Regione, indicate al precedente Art. 2, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di denaro. I soggetti incaricati ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di apposito documento rilasciato dal

Sindaco, dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti all'Art. 13, 1° e 2° comma, della Legge 689/81, fatto salvo l'esercizio degli speciali poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

ART. 15
MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Le violazioni di cui al precedente Art. 14 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che dovrà contenere:

- l'indicazione del tempo e luogo dell'accertamento;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la Compagnia di appartenenza;
- le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'Art. 2 della Legge 689/81, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza dello stesso;
- l'eventuale indicazione degli obbligati in solido, ai sensi dell'Art. 6 della Legge 689/81;
- la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;
- l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'Art. 18 della Legge 689/81;
- la firma del verbalizzante.

Nei giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente all'accertante o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'Art. 17 della Legge 689/81, e del D.P.R. 29.7.1982, N° 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli Art. 18 e seguenti della Legge 689/81.

ART. 16
FROME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI

Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme d'intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai Consigli Comunali interessati, sentito il parere dei Comandanti delle Compagnie interessate.
Qualora gli addetti al servizio Barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del Sindaco di tale Comune.

Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di Pubblica Sicurezza.

Gli enti interessati possono prevedere nelle convenzioni rimborsi e compensazioni reciproche.

ART. 17
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTROVERSIE

La ripartizione degli utili dovrà farsi a gestione ultimata tra tutti i componenti della Compagnia in proporzione all'attività effettivamente prestata, dedotte le seguenti indennità in percentuale sugli spettanti:

- al Capitano 15%
- agli Ufficiali 10%
- ai graduati 5%

per le responsabilità connesse alla carica.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo Art. 18, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.

Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno, nell'ordine liquidare:

1) gli emolumenti dovuti al Segretario;
2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
3) tutte le altre spese concernenti il servizio Barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

La ripartizione degli utili avverrà in relazione al numero di ore di servizio regolarmente effettuate dai componenti la Compagnia.

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia, per la ripartizione degli utili saranno risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 18
RESPONSABILITA' DELLA COMPAGNIA

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza agli autori, in seguito a sentenza passata in giudicato; negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 34 del 3° comma del precedente Art. 12, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

ART. 19
TARIFFE E INDENNITA'

Sulla base delle modalità stabilite dal presente regolamento, il Consiglio Comunale fissa ogni TRE ANNI, Sentito il Comitato Comprensoriale Agricolo di cui all'Art. 8 della L.R. 23.3.1979, N° 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di Tributi Comunali, le disposizioni dell'Art. 48 del Regio Decreto 14.7.1898, N° 403.

ART. 20
PERITI E ARBITRATO

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia di valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato, dalla Giunta Comunale, dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconferito.

Per poter essere nominati arbitri occorre:

a) possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel comune in cui opera la compagnia;
c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie, l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicati dalle parti.

Ai periti e all'arbitro sarà corrisposta un'indennità forfetaria di L. 50.000 per ogni avvaloramento, ovunque debba eseguirsi.
Le spese graveranno in misura uguale sulle parti.

ART. 21
SERVIZIO BARRACELLARE, INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

I Barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

Quando per giustificato motivo un Barracello dovrà assentarsi dalla residenza, o sarà impedito, dovrà informare il Capitano che prenderà nota dell'assenza e provvederà a sostituirlo nel turno di servizio con un altro Barracello.

I Barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente nel servizio.

In servizio essi dovranno tenere un contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone che espletano un servizio pubblico.

I Barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonizione per la mancanza commessa con l'esortazione a non ricadervi;
b) la sanzione pecuniaria;
c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
d) l'esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.
La sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano, nella misura di L. 50.000, per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazioni del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal Capitano, dopo aver sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che non abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del 1° comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

ART. 22
SOSPENSIONE CAUTELARE

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale, possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

ART. 23
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente Art. 21, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione della Giunta Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i Barracelli.

In caso di inerzia dell'amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della L.r. 23.10.1978, n° 62.

ART. 24
SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è decretato dalla Giunta Comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'Art. 14 della L.R. 23.10.1978, N° 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

BESTIAME

ART. 25
DENUNCIA DEL BESTIAME

Nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del manifesto della avvenuta costituzione della Compagnia sono obbligatorie le denunce dei buoi e delle vacche da lavoro e da latte tenute in stalla, dei loro vitelli, dei tori, dei cavalli e delle cavalle da tiro, da soma e da corsa, dei puledri, degli asini tenuti in campagna, dei maiali.

I termini di validità dell'assicurazione dei beni di cui al 1° comma decorrono dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.

Il Segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante che ne faccia richiesta, la polizza assicurativa da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia e di quello in cui è stata fatta.

Analoghi criteri e modalità valgono anche per la denuncia del bestiame minuto.

ART. 26
PREMIO DI ASSICURAZIONE PER IL BESTIAME

Il premio di assicurazione per il bestiame sottoposto al controllo della Compagnia Barracellare verrà stabilito secondo le modalità previste nel precedente Art. 19 del presente regolamento.

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti occorsi al bestiame assicurato secondo le modalità previste nel precedente Art. 18 del presente regolamento.

La compagnia risponderà dei danni subiti dal bestiame assicurato e nel periziare questi danni terrà conto della gravità degli stessi.

Qualora la gravità del danno obblighi l'abbattimento del bestiame danneggiato ed il proprietario, dalla vendita dell'animale, ricavi una somma inferiore al valore assicurato, la Compagnia provvederà alla liquidazione di un indennizzo pari alla differenza fra il ricavato ed il valore assicurato. Tale indennizzo non potrà essere comunque superiore alla quota premio pagata dal proprietario per ogni capo assicurato, ed in ogni caso il proprietario non potrà percepire una somma maggiore del valore assicurato.

In caso di morte di capi di bestiame, qualora la Compagnia possa stabilire che trattasi di morte per cause naturali, non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

ART. 27
TERMINI PER LA DENUNCIA DEI FURTI E DEI DANNI

Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere comunicati per iscritto, deve essere immediato e comunque non oltre le tre ore dal momento in cui vengono appurati. Trascorso tale termine la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

ART. 28
BESTIAME SEQUESTRATO

La Compagnia deve procedere al sequestro del bestiame, compresi i cani, trovato incustodito in terreno altrui, o comunque vagante, e condurlo nel luogo destinato alla custodia.

Il proprietario, entro due giorni dalla data di notifica dell'avviso di sequestro dovrà provvedere al ritiro del bestiame sequestrato previo pagamento di tutti i diritti spettanti alla Compagnia.

Per ogni capo di bestiame tenturato il proprietario dovrà pagare alla Compagnia Barracellare un diritto pari ad un minimo di L. 5.000 (cinquemila) e ad un massimo di L. 25.000 (venticinquemila).

In caso di prima recidiva, i diritti di tentura di cui sopra saranno conteggiati nella misura che sarà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Oltre ai diritti di tentura per ogni capo, il proprietario dovrà pagare alla Compagnia Barracellare, per spese di mantenimenti e custodia una somma pari ad un minimo di £. 8.000 (ottomila)e ad un massimo di £. 15.000 (quindicimila).

Spetta, infine, alla Compagnia Barracellare una indennità di accompagnamento per ogni barracello partecipante alla tentura.

Il proprietario che, trascorsi due giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di tentura, non provvede al ritiro del bestiame, dovrà pagare alla Compagnia una sanzione amministrativa maggiorata per un massimo del 50%.

La misura dei diritti sarà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 29
MODALITA' PER IL PASCOLO

Il bestiame non domito in genere non può essere introdotto a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne soggette a tale servitù.

L'introduzione del bestiame al pascolo deve essere comprovata mediante autorizzazione rilasciata dal proprietario del terreno. L'autorizzazione deve essere predisposta in duplice copia, firmata con il visto del Capitano della Compagnia Barracellare.

E' fatto obbligo ai conducenti di bestiame di dotarsi della regolare autorizzazione, prima dell'utilizzo del pascolo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei barracelli.
Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa secondo i criteri di cui all'art. 106 e segg. Del T.U.L.C.P. del 1934.

Il bestiame trovato a pascolo abusivo ovvero a danneggiare, nelle strade rurali, le proprietà, soprattutto le chiudende di qualsiasi genere (muri, siepi, arbusti, etc.), siano esse o no sporgenti, obbligherà la Compagnia Barracellare ad applicare, nei confronti del proprietario, le sanzioni amministrative stabilite secondo i criteri di cui all'art. 106 e segg. del T.U.L.C.P. del 1934.

Nei casi più gravi il bestiame dovrà essere sequestrato con le modalità e procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, N° 689 e non potrà essere restituito prima che il proprietario abbia pagato i danni imputati a suo carico.

I proprietari di bestiame che intendano mutare zona di pascolo sono obbligati a darne preventiva comunicazione alla Compagnia Barracellare, precisando la nuova località ove intendono introdurre il bestiame.

L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative stabilite secondo i criteri di cui all'art. 106 segg. del T.U.L.C.P. del 1934, a carico dei proprietari del bestiame, per ogni capo di bestiame trasferito e ciò senza pregiudizio delle maggiori responsabilità e del risarcimento dei danni che venissero imputati nella nuova località.

TERRENI
ART. 30
DENUNCIA DEI TERRENI

Nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del manifesto della avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare, è obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, del monte granatico, delle opere pie, delle case fuori dell'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati e delle piantagioni di qualunque genere, dei frutti pendenti.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi nei quali vi sia un custode permanente.

I termini per la validità dell'assicurazione dei beni di cui al 1° comma decorrono dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.

Il Segretario riceverà le denuncie e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione della data della denuncia e del giorno in cui è stata fatta.

I proprietari assicurati sono tenuti a denunciare per iscritto, nel termine perentorio di giorni tre dalla data in cui vengono effettuate, le variazioni di colture che avvengono durante l'anno.

La Compagnia Barracellare risponderà dei furti e dei danneggiamenti avvenuti nei terreni dei proprietari assicurati.

ART. 31
PREMIO DI ASSICURAZIONE PER I TERRENI

Il premio di assicurazione per i terreni sottoposti al controllo della Compagnia Barracellare verrà stabilito secondo le modalità previste dal precedente Art. 19 del presente regolamento.

La compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti occorsi nei terreni assicurati secondo le modalità previste nel precedente Art. 18 del presente regolamento.

ART. 32
TERMINI PER LE DENUNCIE DEI DANNI E DEI FURTI AI TERRENI

Il termine delle denuncie dei furti e dei danni subiti, che devono essere comunicati per iscritto, deve essere immediato e comunque non oltre le cinque ore dal momento in cui vengono appurati.

Trascorso tale termine, la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

ART. 33
COLTURE E LEGNATICO

La Compagnia Barracellare risponderà dei danni subiti alle colture mietute o estratte dal suolo, temporaneamente depositati sul terreno, qualora il proprietario assicurato presenti speciale denuncia non appena le colture medesime vengano mietute o estratte, indicano la quantità ed il sito ove sono depositate.

Il tempo consentito per il deposito temporaneo delle colture non può in alcun caso superare le 48 ore. Oltre questo limite la Compagnia non risponderà dei danni e dei furti eventualmente subiti.

La Compagnia Barracellare risponderà della legna tagliata nei terreni assicurati purché venga presentata speciale denuncia secondo le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo.

Il tempo consentito per il deposito temporaneo della legna non può essere in alcun caso superiore ai tre giorni.. oltre questo limite cessano le responsabilità della Compagnia.

ART. 35
TUTELA DEI TERRENI ASSICURATI

E' proibito attraversare o comunque introdursi senza alcun giustificato motivo nelle proprietà altrui qualunque sia la coltura.

E’ ugualmente proibito a tutti indistintamente, cogliere qualsiasi tipo di frutta dagli alberi o di uva dalle vigne di altri proprietà.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa stabilita secondo i criteri di cui all’art. 106 e segg. del T.U.L.C.P. del 1934.

Saranno oggetto della predetta sanzione amministrativa:

a) coloro che verranno sorpresi a cagionare danno di qualsiasi natura nei terreni altrui e che saranno inoltre obbligati al risarcimento dei danni eventualmente causati;
b) coloro che, con qualsiasi mezzo meccanico, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere ad altro fondo. Nel caso ciò avvenga, il conducente dovrà scegliere il percorso più breve e meno dannoso ed una volta raggiunto il fondo cui è diretto dovrà eseguire il proprio lavoro senza sconfinamento evitando danni anche ad eventuali confinanti. Dei danni eventualmente causati risponderà col dovuto risarcimento.

ART. 36
SERVIZIO ANTINCENDIO

Per l’organizzazione del servizio antincendio nelle campagne del territorio comunale di Olmedo l’Amministrazione Comunale si avvarrà principalmente della Compagnia Barracellare, costituita ed operante, coordinandone l’attività con le altre squadre volontarie e non, operanti nel territorio.

Per lo svolgimento di tale attività la Compagnia Barracellare potrà anche beneficiare, su formale atto della Giunta Comunale, dei finanziamenti che la Regione Sarda erogherà al Comune di Olmedo, in base alle disposizioni della L.R. 18.5.1982, N° 11, ed utilizzerà, in base ad accordi da stipulare che andranno a far parte del presente regolamento, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3° e 4° dell’articolo 1 della citata L.R. 11/82.

ART. 37
SEDE LEGALE

La Compagnia Barracellare ha sede legale presso il Comune.

ART. 38
NORME FINALI

Al presente regolamento per la Compagnia Barracellare si applicano le norme previste per tutti i regolamenti comunali ed il disposto di cui al 2° comma dell’art. 1 del D.P.R. 22.5.1975, N° 480.

Copia del presente regolamento, delle sue eventuali modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia Barracellare, saranno trasmessi all’Assessore Regionale competente in materia di polizia locale entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla L.R. 15.7.1988, N° 25.

IL PRESENTE REGOLAMENTO CONSTA DI N. 38 ARTICOLI